



IL SINDACO

Ordinanza n° 8/99/Amb.

Prot. n° 42554 del 24.9.1999

OGGETTO: Misure urgenti per casi di salmonellosi accertati in popolazione di piccioni urbanizzati a Piacenza.

IL SINDACO

PREMESSO che la popolazione di piccioni urbanizzati presenti sul territorio cittadino ha subito nel corso degli anni un considerevole incremento, con particolare densità nella parte storica;

ATTESO che la presenza incontrollata dei suddetti volatili crea grave pregiudizio per l'ambiente ed il decoro urbano, per la contaminazione del suolo e per il deterioramento delle condizioni igieniche quale potenziale pericolo per la salute pubblica nonché per la rilevante produzione di materiali organici che comportano lordeure, abrasioni, alterazioni lapidee e danni economici rilevanti ad edifici pubblici e privati per gli alti costi di ripristino e di manutenzione;

CONSIDERATI i risultati del censimento e dislocazione dei colombi urbani contenuti nella relazione BALDACCINI - MONGINI esperti etologi, incaricati con delibera G.C. n° 1323 del 22/12/92, relazione che conferma quanto sopra esposto in ordine all'abnorme incremento della popolazione dei piccioni urbanizzati ed ai gravi danni all'ambiente e pericoli per la salute dei cittadini e degli animali domestici;

PRESO ATTO delle denunce e delle lamentele che numerosissime pervengono da cittadini, istituzioni, enti, autorità, intese a sollecitare una strategia complessiva da parte del Comune, affinché si ponga rimedio ai problemi ed ai rischi di cui sopra;

RILEVATO l'esito di accertamenti sanitari eseguiti dal Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL di Piacenza e dal Servizio Veterinario dal quale si riscontrano casi di positività alla Salmonella in piccioni raccolti presso i giardini Margherita;

RILEVATO inoltre il susseguirsi dei casi di positività di cui sopra;

DATO ATTO della richiesta di emissione di provvedimenti urgenti proposti congiuntamente dai Responsabili del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio Veterinario dell'AUSL con nota n° 54910 prot. gen. del 7/10/98, per contrastare ed eliminare le fonti di infettività rilevate ed adottare misure di prevenzione e di controllo della popolazione dei piccioni urbanizzati che per la loro massiccia presenza in città sono causa di allarme sanitario;

VISTA la conseguente determinazione della G.C. assunta nella seduta del 9/10/98, con la quale si stabilisce tra l'altro, di predisporre provvedimenti d'ordinanza che ribadisca alla cittadinanza il divieto di fornire indiscriminatamente cibo ai piccioni urbanizzati;

VALUTATO che una efficace metodologia di controllo sul dimensionamento della popolazione dei piccioni urbanizzati consiste anche nel divieto di somministrare alimenti non idonei da parte della cittadinanza;

ATTESO che un'alimentazione inadeguata può causare gravi danni all'organismo dei volatili, in particolare al fegato ed al sistema nervoso, oltre a favorire la sopravvivenza di soggetti malati e/o portatori-eliminanti di microrganismi potenzialmente pericolosi per l'uomo;

CONSIDERATO che gli alimenti somministrati impropriamente dalla cittadinanza agli uccelli, abbandonati sul suolo pubblico, costituiscono rifiuto solido urbano secondo i Regolamenti e le norme vigenti in materia;

RILEVATO inoltre che il richiamo del cibo incrementa la concentrazione degli uccelli in determinati luoghi, aggravandone le condizioni igienico - sanitarie per la massiccia fecalizzazione del suolo e favorendo l'annidamento nelle abitazioni vicine;

CONSIDERATO per quanto sopra esposto che gli spazi utilizzati al foraggiamento alimentare dei piccioni possono diventare luoghi insalubri per la cittadinanza e soprattutto per i bambini in quanto sedi ottimali per l'annidamento di parassiti che direttamente o indirettamente possano influire sulla salute umana;

CONSIDERATA inoltre la presenza di folti gruppi di piccioni urbanizzati in soffitte, terrazzi, cornicioni, aggetti di edifici, pubblici e privati, tale da non consentire un radicale intervento del Servizio di Igiene Pubblica sull'intera area comunale e da esigere la collaborazione di tutti i proprietari o di chiunque abbia la disponibilità dei singoli edifici, ubicati sul territorio comunale;

ATTESO che obiettivo finale per la Pubblica Amministrazione è di ottenere che la popolazione nei centri abitati sia costituita da colonie sane, non dannose, dimensionate e distribuite sul territorio in armonia con le esigenze igienico - sanitarie, ecologiche e di tutela dell'arredo urbano e del patrimonio artistico;

RITENUTO di dover intervenire a tutela dell'igiene, della salute pubblica, dell'ambiente e del decoro urbano;

VISTO l'art. 3, comma 3, punto q) dello Statuto comunale che indica, fra le finalità del Comune, la protezione e la tutela degli animali e favorire la coesistenza armonica tra le diverse specie viventi;

VISTI :

- l'art. 106 del T.U. n° 383 del 03/03/1934 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U. delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27/07/1934 n° 1265;
- il Regolamento comunale d'Igiene;
- il D.P.R. 320/54;
- il D.L.vo n° 22 del 5/02/97;

- il Regolamento comunale dei Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n° 128 del 9/06/94;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n° 833;
- la legge Regione Emilia Romagna 19/82;
- l'art. 38 della Legge 8/06/90 n° 142;
- la Legge 241 del 7/08/90 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.L.vo n° 80 del 31/03/98;

ORDINA

- su tutto il territorio comunale è istituito il divieto assoluto ai cittadini di gettare, versare o depositare su suolo pubblico e/o privato residui alimentari di qualsiasi tipologia e natura **anche se al fine di nutrire i piccioni urbanizzati**, fatta salva la fornitura di cibo alle colonie di gatti liberi urbani, presso gli specifici punti-cibo già stabiliti da appositi programmi agli atti e solo per il tempo strettamente necessario al nutrimento di detti soggetti;
- il divieto di cui al punto precedente, non si applica per piani mirati della Pubblica Amm.ne di concerto con l'AUSL, tendenti al monitoraggio sanitario delle colonie di piccioni cittadini e/o al loro censimento e cura;

DISPONE

- i trasgressori per l'imbrattamento di suolo pubblico e l'abbandono di rifiuti, di cui all'art. 6 della delibera del Commissario Straordinario n° 128 del 9/06/94, saranno sottoposti a sanzione ai sensi dell'art. 50 del D.L.vo 5/02/97 n° 22 e successivi aggiornamenti;
- la vigilanza sull'osservazione della presente Ordinanza è affidata al Corpo di Polizia Municipale.

DETERMINA

da £. 50.000 a £. 300.000 la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare per la violazione della presente Ordinanza, ai sensi del D.L.vo 22/97 art. 50 (abbandono dei rifiuti).

DISPONE INOLTRE

- che la presente Ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune di Piacenza per 30 giorni; resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva e capillare divulgazione;
- che il presente provvedimento sia inviato al Capo Commesso del Comune di Piacenza per la notifica a:
 - Prefetto di Piacenza
 - Questore di Piacenza
 - Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri di Piacenza
 - Comandante Sezione Polizia Stradale di Piacenza
 - Comandante Gruppo Guardia di Finanza di Piacenza
 - Comandante della Polizia Municipale di Piacenza
 - Presidente della Provincia di Piacenza
 - Presidenti dei Consigli di Circoscrizione di Piacenza
 - Azienda U.S.L. Servizi Veterinari di Piacenza
 - Dirigente U.O. Ambiente
 - Ufficio Stampa Comunale
- che copia dello stesso sia inoltre inviata, per opportuna conoscenza, alle Associazioni Animaliste.

IL SINDACO
(Giorgio Guidotti)

